



## **PROVINCIA DI SAVONA**

### **Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 3 febbraio 2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 22 ottobre 2020



# Indice

Articolo 1. Finalità.....	5
Articolo 2. Normativa.....	5
<b>Capo I - Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.....</b>	<b>6</b>
Articolo 3. Soggetti interessati.....	6
Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame.....	6
<b>Capo II - Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.....</b>	<b>7</b>
Articolo 5. Soggetti interessati.....	7
Articolo 6. Requisiti per l'ammissione all'esame.....	7
<b>Capo III – Disposizioni comuni.....</b>	<b>8</b>
Articolo 7. Modalità di presentazione delle domande.....	8
Articolo 8. Calendario e Programma degli esami.....	8
Articolo 9. Ammissione all'esame.....	9
Articolo 10. Commissione esaminatrice.....	9
Articolo 11. Prove di esame.....	10
Articolo 12. Valutazione prove d'esame.....	10
Articolo 13. Rilascio attestato di idoneità.....	11
Articolo 14. Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami.....	11
Articolo 15. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti.....	11
Articolo 16. Adeguamento normativo.....	11
Articolo 17. Entrata in vigore.....	12



## Articolo 1. Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare la materia degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada. La competenza è stata attribuita alle Province dall'articolo 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo Stato, Regioni ed Enti Locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002.

## Articolo 2. Normativa

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
  - **Decreto Ministeriale 5 novembre 1987, n. 508**  
*“Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;*
  - **Decreto Ministeriale 16 maggio 1991, n. 198**  
*“Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;*
  - **Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448**  
*“Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;*
  - **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112**  
*“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;*
  - **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**  
*“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;*
  - **Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che nel prosieguo sarà detto “decreto 395/00”**  
*“Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;*
  - **Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 478**  
*“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi”;*
  - **Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n. 161**  
*“Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”;*

- **Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009** *che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;*
- **Decreto Ministeriale 25 novembre 2011**  
*“Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;*
- **Decreto Ministeriale 8 luglio 2013**  
*“Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.”*

## **Capo I - Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali**

### **Articolo 3. Soggetti interessati**

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che, in possesso del requisito di onorabilità previsto dall'articolo 5 del decreto 395/00, intendono acquisire il titolo di idoneità professionale al fine di dirigere in maniera permanente ed effettiva l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale e internazionale, con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, come previsto dal decreto 395/00, articolo 1, commi 1 e 2 e dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161.

### **Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame**

1. Possono partecipare agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di cose per conto di terzi, in ambito nazionale ed internazionale, coloro che dimostrano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto 395/00.
2. Il candidato deve:
  - a) avere compiuto i diciotto anni di età;
  - b) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) non essere interdetti giudizialmente;
  - d) non essere inabilitati;
  - e) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale in un comune della Provincia di Savona o delle Province con le quali è stata stipulata apposita convenzione;
  - f) aver assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati.
3. È residenza normale, ai fini del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 395/2000, il luogo

in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

4. Non sono ammessi agli esami coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti la data di svolgimento della prima prova scritta.

## **Capo II - Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.**

### **Articolo 5. Soggetti interessati**

1. Sono interessati al conseguimento dell'attestato i soggetti che, in possesso del requisito di onorabilità previsto dall'articolo 5 del decreto 395/00, intendono dirigere in maniera permanente ed effettiva l'attività di autotrasportatore su strada di persone su territorio nazionale ed internazionale, come previsto dall'articolo 1 commi 1 e 3 del decreto 395/00.
2. L'esame deve essere sostenuto da coloro che intendono intraprendere l'attività di autotrasportatore su strada di persone, utilizzando autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a trasportare più di 9 persone, autista compreso.
3. Sono interessati al conseguimento i titolari di imprese individuali o le persone designate a dirigere l'attività di autotrasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva.

### **Articolo 6. Requisiti per l'ammissione all'esame**

1. Possono partecipare agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di persone, in ambito nazionale ed internazionale, coloro che dimostrano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto 395/00.
2. Il candidato deve:
  - a) avere compiuto i diciotto anni di età;
  - b) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) non essere interdetto giudizialmente;
  - d) non essere inabilitato;
  - e) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale, in un comune della Provincia di Savona o delle Province con le quali è stata stipulata apposita convenzione;
  - f) aver assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati.
3. È residenza normale, ai fini del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 395/2000, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.
4. Non sono ammessi agli esami coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti la data di svolgimento della prima prova scritta.

## Capo III – Disposizioni comuni

### Articolo 7. Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono conseguire il titolo professionale di autotrasportatore di cose o di persone devono presentare al competente Servizio Trasporti della Provincia di Savona domanda di ammissione all'esame redatta secondo il modello predisposto e disponibile sul sito internet [www.provincia.savona.it](http://www.provincia.savona.it).
2. Il candidato deve specificare nella domanda se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per il trasporto di cose o di persone per l'ambito nazionale ed internazionale (esame completo) o per l'integrazione all'ambito internazionale (esame integrativo).
3. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione all'esame, la seguente documentazione:
  - a) attestato di versamento, dell'importo stabilito con decreto del Presidente della Provincia, per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame.
  - b) fotocopia di un documento in corso di validità.
  - c) attestato di frequenza al corso ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'esame.
4. I cittadini extracomunitari di cui al punto b) dei precedenti articoli 4 e 6 devono allegare, altresì, alla domanda la copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.
5. L'ammissione o l'esclusione dei candidati sarà pubblicata sul sito internet della Provincia almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della prova di esame.
6. La domanda vale per una sola sessione d'esame.
7. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione del versamento effettuato.
8. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di ammissione all'esame entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.

### Articolo 8. Calendario e Programma degli esami

1. Ogni anno la Provincia di Savona, con atto del Dirigente del Servizio Trasporti, provvede a stabilire il calendario delle sessioni di esame
2. Ai sensi dell'allegato al decreto ministeriale dell'8 luglio 2013 l'esame riguarderà le seguenti discipline:
  - a) diritto civile;
  - b) diritto commerciale;
  - c) diritto sociale;
  - d) diritto tributario;
  - e) gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
  - f) accesso al mercato;
  - g) norme tecniche e gestione tecnica;
  - h) sicurezza stradale.



## **Articolo 9. Ammissione all'esame**

1. Il competente Servizio della Provincia valuta le domande di ammissione all'esame per la verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti.
2. In caso di documentazione insufficiente o di dichiarazioni incomplete, il suddetto Servizio ne chiederà tempestivamente l'integrazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Trasporti della Provincia la variazione dell'indirizzo indicato all'atto della presentazione della domanda.
4. Il candidato ammesso a sostenere l'esame dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.

## **Articolo 10. Commissione esaminatrice**

1. La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati.
2. La Commissione di esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni.
3. La Commissione è composta dai seguenti soggetti:
  - Dirigente del Servizio Trasporti o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperto nelle materie d'esame;
  - un esperto di diritto, individuato dalla Provincia, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma di esame di cui all'allegato I del decreto 395/00;
  - un esperto di gestione commerciale e finanziaria, individuato dalla Provincia sulla base delle segnalazioni delle Associazioni di categoria competenti in materia, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma di esame di cui all'allegato I del decreto 395/00. Qualora le suddette Associazioni non proponessero un nominativo entro il termine stabilito dalla Provincia, l'esperto sarà individuato dalla Provincia stessa;
  - un rappresentante della Regione Liguria, appartenente all'Area competente in materia di Trasporti, di categoria non inferiore alla D.
4. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.
5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui hanno partecipato, nella misura stabilita con atto della Provincia, oltre alle spese sostenute per raggiungere la sede d'esame. Il gettone di presenza comprende sia la fase preparatoria che quella di correzione delle prove.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti della Provincia di Savona di categoria non inferiore alla C.
7. Il segretario ha il compito di:
  - redigere i verbali delle riunioni;
  - predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine della corresponsione dei gettoni di presenza ovvero dell'avvio del procedimento di decadenza;

- curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.

## **Articolo 11. Prove di esame**

1. L'esame di cui all'articolo 8 del decreto 395/00 si svolge sugli argomenti di cui all'allegato al decreto ministeriale dell'8 luglio 2013 ed è articolato in due prove scritte:

- sessanta quiz;
- esercitazione su un caso pratico.

2. I sessanta quiz costituenti la prima prova, di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale, sono ripartiti dalla Commissione d'esame con metodo informatico, diversificati per ogni candidato.

3. I candidati che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale in ambito nazionale ed internazionale, dovranno sostenere i quesiti ripartiti come segue:

- 20 quesiti relativi al diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- 10 quesiti relativi alla gestione commerciale e finanziaria dell'azienda;
- 10 quesiti relativi all'accesso al mercato;
- 10 quesiti relativi alle norme tecniche e gestione tecnica;
- 10 quesiti relativi alla sicurezza stradale;

4. Si prescinde dalla ripartizione per materie per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale esclusivamente in ambito nazionale ed intendono ottenere l'attestato di capacità professionale in ambito nazionale ed internazionale.

5. Per la valutazione della prima prova sono attribuiti al massimo sessanta punti secondo i criteri di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

6. Il non superamento della prima prova scritta comporta l'esclusione del candidato.

7. La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su un caso pratico, articolato in quattro problematiche, vertente, a seconda della tipologia di esame sostenuta (merci o viaggiatori), su materie riguardanti il trasporto nazionale e internazionale o il solo trasporto internazionale per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale esclusivamente in ambito nazionale ed intendono ottenere l'attestato di capacità professionale in ambito nazionale ed internazionale.

8. Per la valutazione della seconda prova sono attribuiti al massimo quaranta punti.

9. Il candidato supera l'esame se ottiene, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto ministeriale dell'8 luglio 2013, almeno trenta punti per la prova di cui al comma 2 del presente articolo, almeno sedici punti per la prova di cui al comma 6 del presente articolo ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

10. I quiz d'esame e i casi pratici sono scelti dall'elenco predisposto a cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

11. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove sopra descritte il candidato dispone di due ore.

## **Articolo 12. Valutazione prove d'esame**

1. Le prove di esame sono valutate secondo i seguenti criteri:

- il punteggio minimo di trenta punti previsto per il superamento della prima prova è raggiunto dal candidato che risponderà esattamente almeno al cinquanta per cento dei quesiti di

ciascuna materia;

- i soli candidati che, in possesso del requisito dell'idoneità per il trasporto nazionale, vogliono conseguire l'idoneità per il trasporto nazionale ed internazionale, dovranno rispondere esattamente almeno al cinquanta per cento dei quesiti, relativi alla prima prova, a prescindere dalla materia;
- il punteggio minimo di sedici punti previsto per il superamento della seconda prova è raggiunto dal candidato che affronterà in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro. La sufficienza per ciascuna problematica è data dalla votazione superiore o uguale a sei decimi.

### **Articolo 13. Rilascio attestato di idoneità**

1. A seguito del superamento dell'esame con esito positivo il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia rilascia al candidato l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di cose o di persone conforme a quello previsto dall'allegato III del Regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.
2. Nel caso di convenzione con altre Province la Provincia di Savona, al termine dei procedimenti, trasmette alle singole Province l'elenco degli idonei. Il rilascio degli attestati è di competenza delle stesse.
3. L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo.
4. Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita istanza motivata. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.
5. Il Servizio Trasporti provvede ad inserire sul Portale del Ministero dei Trasporti i nominativi delle persone che hanno superato l'esame.

### **Articolo 14. Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami**

1. La Provincia di Savona può stipulare apposite convenzioni con le altre Province per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

### **Articolo 15. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti**

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. La Provincia dispone il differimento dell'accesso quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, numero 241, o per salvaguardare specifiche esigenze della Provincia, specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento del procedimento.

### **Articolo 16. Adeguamento normativo**

1. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali, statutarie e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.

2. Nei casi di cui al precedente comma la Provincia adegua periodicamente il proprio regolamento alle norme suddette.

### **Articolo 17. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.